




INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA  
ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

Bologna, 29 OTT. 2020

Determina numero 379

Oggetto: annullamento d'ufficio in autotutela ex articolo 21 *nonies*, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e revoca ex articolo 21 *quinquies*, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell'INAF Istituto di Radioastronomia. Codice concorso 2/2020/IRA/Art.83.

IL DIRETTORE DELL'INAF ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";  
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**");  
CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";  
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**", ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in virtù del quale "*nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Radioastronomia, Istituto di Astrofisica Spaziale e Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario*";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";  
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";  
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, recante "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, numero 165**";  
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";  
VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**";  
CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina gli "**obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni**" e l'esercizio del "**diritto di accesso civico**";  
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**";  
VISTO il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed è entrato in vigore il 24 settembre 2018;



INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA  
ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

**VISTO** il "*Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'INAF del 19 giugno 2020, n. 37, con il quale la Dottoressa Tiziana Venturi è stata nominata Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia a decorrere dal 1° luglio 2020 e per la durata di un triennio;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell'INAF del 19 giugno 2020, n. 92, con cui è stato conferito alla Dottoressa Tiziana Venturi l'incarico di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia a decorrere dal 1° luglio 2020;

**VISTA** la Determinazione del Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia del 6 aprile 2020, numero 96, con la quale è stato indetto il "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno (Codice concorso 2/2020/IRA/Art.83)*", per le esigenze dell'INAF Istituto di Radioastronomia", il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami numero 33 del 24 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che in data 25 maggio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

**VISTA** la Determinazione del Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia del 11 settembre 2020, numero 288, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice e il Responsabile del Procedimento;

**VISTE** le istanze di candidatura pervenute e le verifiche istruttorie del Responsabile del Procedimento;

**PRESO ATTO** che dall'esito di ulteriori verifiche, è emerso che, non è presente una candidatura, regolarmente inviata in data 24 maggio 2020 via PEC, nei tempi e nei modi indicati nel bando di concorso, ma che nella medesima data non risulta presente alcuna mail nella casella di posta elettronica certificata dell'Istituto;

**RITENUTO** necessario riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'Istituto a bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertarne l'attuale persistenza;

**RICHIAMATA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e in particolare l'articolo 21 *quinquies* intitolato "*revoca del provvedimento*" e gli articoli 21 *octies* intitolato "*annullabilità del provvedimento*" e l'articolo 21 *nonies* intitolato "*annullamento d'ufficio*";

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**RITENUTO** che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che qualora accolte, potrebbero portare all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori;

**EVIDENZIATO** che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

**TENUTO CONTO** che il procedimento concorsuale è ancora in fase iniziale, dovendosi ancora insediare la Commissione esaminatrice per fissare i criteri ed effettuare la valutazione dei titoli, sessione che precede la prova orale;

**CONSIDERATO** pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;


**RITENUTO** di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza di vizi di legittimità;

**RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "*la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990*" (Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza numero 4554/2011);

**DATO ATTO** che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur



INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA  
ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

meritevole di tutela (Consiglio di Stato, Sezione VI, parere numero 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca deve essere *"adeguatamente motivato"* solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 282/2012 e Sezione I, Sentenza numero 2932/2013);

**CONSIDERATO** inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, numero 241, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso" (Tar Puglia, sentenza numero 1437/2016; Consiglio di Stato, sentenza numero 2838/2013; Tar Lazio Roma, sentenza numero 6024/2012; Tar Campania Napoli, sentenza numero 1646/2012);

**RAVVISATA** pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex articolo 21 *nonies*, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, nonché alla revoca ex articolo 21 *quinquies*, primo alinea, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, della procedura concorsuale di cui alla Determinazione del Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia del 6 aprile 2020, numero 96, con la quale è stato indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno (Codice concorso 2/2020/IRA/Art.83)", per le esigenze dell'INAF Istituto di Radioastronomia", il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami numero 33 del 24 aprile 2020;

**RAVVISATA** altresì la necessità di attivare nuovamente la procedura finalizzata alla copertura della medesima posizione di cui necessita l'Istituto;

**RICONOSCIUTI** i motivi di necessità e di urgenza

#### DETERMINA

##### Articolo 1

Di disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela ex articolo 21 *nonies*, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e la revoca ex articolo 21 *quinquies*, primo alinea, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, del **Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno (Codice concorso 2/2020/IRA/Art.83)**, per le esigenze dell'INAF Istituto di Radioastronomia", il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami numero 33 del 24 aprile 2020, indetto con Determinazione del Direttore dell'INAF Istituto di Radioastronomia del 6 aprile 2020, numero 96, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti. Le domande pervenute si ritengono acquisite agli atti senza esito.

##### Articolo 2

Di attivare una nuova procedura finalizzata alla copertura della medesima posizione.

IL DIRETTORE  
Dr.ssa Tiziana Venturi